Art. 23
(Modifiche alla l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 16 ter le parole: «Con la legge regionale di cui al successivo articolo 19,» sono sostituite dalle seguenti: «*Previa consultazione dei comuni, delle comunità montane e delle province interessate, nelle forme previste dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, con legge regionale*»;

b) al comma 6 dell'articolo 18 dopo le parole: «articolo 16» è aggiunta la seguente: «*bis*» e le parole: «legge di approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «*deliberazione della Giunta regionale*»;

c) il comma 2 bis dell'articolo 19 è abrogato;

d) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 quater è sostituito dal seguente: «*La Giunta regionale stabilisce i requisiti professionali e le competenze necessarie per il conferimento dell'incarico di direttore del parco.*»;

e) al comma 2 dell'articolo 22 quater dopo la parola: «dirigenti» sono aggiunte le seguenti: «*o funzionari con qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale, in possesso del diploma di laurea,*».

Art. 24
(Modifiche alla l.r. 16/2007)

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 97 le parole: «Ponte sul Mincio» sono sostituite dalle seguenti: «*Ponti sul Mincio*»;

b) al comma 1 dell'articolo 107 la parola: «Mazzuolo» è sostituita dalla seguente: «*Gazzuolo*».

Art. 25
(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 13/2001)

1. Alla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: «*Nella deliberazione di cui al primo periodo sono definiti, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, casi tipo per i quali la documentazione è resa in forma semplificata di autocertificazione, nonché casistiche di standardizzazione semplificata della documentazione per tipologie di attività.*»;

b) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5, dopo la parola: «acquisisce» sono inserite le seguenti «, *fatta eccezione per i casi tipo e per le casistiche di standardizzazione di cui al comma 1,*».

Art. 26
(Modifiche alla l.r. 11/2001)

1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole: «in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) ed in conformità alla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) detta indirizzi per l'ubicazione, l'installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione» sono sostituite dalle seguenti: «*disciplina l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).*»;

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 2 sono abrogati;

c) al comma 4 dell'articolo 3, le parole: «previste dalla presente legge a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature» sono sostituite dalle seguenti: «*necessarie ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2, comma 1*»;

d) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 4 è soppresso;

e) il comma 9 dell'articolo 4 è abrogato;

f) al comma 2 dell'articolo 5, le parole: «di cui agli articoli 6 e 7» sono soppresse;

g) il comma 6 dell'articolo 5 è abrogato;

h) l'articolo 6 è abrogato;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Art. 7*
(Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)

1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all'installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia all'ARPA.

2. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.

3. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.»;

j) l'articolo 8 è abrogato;

k) al comma 1 dell'articolo 9, le parole: «Contestualmente alla comunicazione o all'istanza di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10,» sono soppresse;

l) al comma 9 dell'articolo 9, le parole: «può disporre» sono sostituite dalla seguente: «*dispone*» e le parole: «o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio» sono soppresse;

m) l'articolo 10 è abrogato;

n) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: «da lire quattromilioni a lire diecimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «*da euro 2.000,00 a euro 5.000,00*»;

o) al comma 2 dell'articolo 12, le parole: «da lire un milione a lire cinquemilioni» sono sostituite dalle seguenti: «*da euro 500,00 a euro 2.500,00*»;

p) al comma 3 dell'articolo 12, le parole: «in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «*in mancanza di un titolo abilitativo*» e le parole: «da lire ottomilioni a lire ventimilioni» sono sostituite dalle seguenti: «*da euro 4.000,00 a euro 10.000,00*»;

q) il comma 4 dell'articolo 12 è abrogato;

r) al comma 5 dell'articolo 12, le parole: «il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista» sono sostituite dalle seguenti: «*trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste*»;

s) al comma 6 dell'articolo 12, le parole: «della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «*della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)*»;

t) l'allegato B è soppresso.

Art. 27
(Misure per l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000 in tema di dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas)

1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) non si applicano alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Resta ferma la destinazione funzionale di reti, impianti e dotazioni per la di-